

**ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO**

<b>Seduta del 27 marzo 2024</b>	<b>Deliberazione n. 8</b>
---------------------------------	---------------------------

**OGGETTO: Indirizzi per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate del personale di comparto e del personale dirigenziale - anno 2024.**

Assessori delle Regioni:

Piemonte: Marco GABUSI

Lombardia: Gianluca Marco COMAZZI

Emilia-Romagna: Irene PRIOLO

Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

*Struttura competente: Direzione Gare e Contratti, Economato e Acquisti, Risorse Umane*

**RICHIAMATI:**

- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e sue modifiche ed integrazioni;
- le Leggi Regionali istitutive dell'AIPO:
  - L.R. Piemonte 28 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii.
  - L.R. Lombardia 2 aprile 2002, n. 5 e ss.mm.ii.
  - L.R. Emilia Romagna 22 novembre 2001, n. 42 e ss.mm.ii.
  - L.R. Veneto 1 marzo 2002, n. 4 e ss.mm.ii.
- l'Accordo Costitutivo dell'AIPO, in data 02.08.2001, approvato con le Leggi Regionali predette;
- il D.P.C.M. 27/12/2002, ad oggetto "Trasferimento all'AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

**PREMESSO CHE:**

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001, recita *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione"*;
- l'art. 40, comma 3-quiennes del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali"*;

**DATO ATTO** che in data 17.12.2020 è stato sottoscritto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigenziale dell'Area Funzioni Locali triennio 2016-2018 e che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021;

**RICHIAMATO** il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale del Comparto Funzioni (CCDI), triennio 2019-2021, sottoscritto in data 13/09/2019 nonché il CCDI della dirigenza, triennio 2021-2023, sottoscritto in data 17/11/2021;

**TENUTO CONTO** che i succitati contratti collettivi decentrati integrativi triennio conservano la loro efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale;

**CONSIDERATO CHE:**

- le risorse per il trattamento accessorio del personale di comparto, attualmente regolate dagli art. 67 del CCNL 21.05.2018 e 79 del C.C.N.L. 16.11.2022, risultano suddivise in:

- **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO DELLE RISORSE STABILI 2017** che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;  
**RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di *“certezza, stabilità e continuità”* e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;  
**RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della *“eventualità e variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

**RICHIAMATE** inoltre le disposizioni dell'art. 23 – comma 2 – del D. Lgs. n. 75/2017 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D. L. n. 80/2021, convertito in L. 113/2021 e dall'art. 1, comma 604, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022);

**ATTESO** che, con deliberazione del C.d.I. n. 12 del 30/03/2023, è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale, abilitata alle trattative, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 16/11/2022;

**RICORDATO** che con delibera del C.d.I. n. 47 del 14/12/2023 sono state approvate le linee di indirizzo strategiche e operative per il Direttore di AIPo in tema di performance dell'Agenzia per il triennio 2024-2026 e per la Delegazione trattante di Parte Pubblica in tema di contrattazione aziendale per l'anno 2024, nell'ambito delle quali è stato dato *“mandato al Direttore di AIPo di quantificare il fondo “Risorse decentrate” relativamente al comparto e per la dirigenza relativamente al corrente anno”*;

**CONSIDERATO** che tra le voci che alimentano il fondo per le risorse decentrate del personale di comparto, secondo quanto prevede il CCNL 16/11/2022, alcune hanno natura discrezionale che necessitano, al fine del loro utilizzo, di indicazioni da parte dell'organo di indirizzo politico-amministrativo;

**RITENUTO** pertanto di esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale di comparto, anno 2024:

- previsione fra le risorse variabili del fondo del personale di Comparto della quota prevista dall'art. 79, comma 2, lett. b) del CCNL 2019/2021, pari all'1,2% del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa e nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- integrazione della parte variabile del fondo del personale di Comparto con le risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 2019/2021, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa e nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- integrazione della parte variabile del fondo del personale di Comparto, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del CCNL 2019/2021, nonché delle risorse di cui all'art.17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa e in deroga del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- prevedere nella parte variabile del fondo del personale di comparto le risorse per il trattamento economico correlato alla performance organizzativa e individuale del personale assunto a tempo determinato con oneri a carico dei finanziamenti PNRR o di specifici finanziamenti regionali e in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

**RITENUTO** altresì, qualora entrasse in vigore il nuovo CCNL 2019 - 2021 dell'Area Funzioni Locali per il personale dirigenziale, di cui attualmente è stata sottoscritta in data 11/12/2023 solo l'ipotesi, di prevedere la possibilità di incrementare le risorse del fondo per il trattamento accessorio nella misura percentuale eventualmente stabilita dal CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa ed in deroga del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

**ACQUISITO** il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di Contabilità reso dal Dirigente competente;

**ACQUISITO** il previsto parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di Contabilità reso dal Dirigente competente.

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell'AIPo, all'unanimità dei componenti,

#### **DELIBERA**

1 di esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate del personale di Comparto, anno 2024:

- previsione fra le risorse variabili del fondo del personale di Comparto della quota prevista dall'art. 79, comma 2, lett. b) del CCNL 2019/2021, pari all'1,2% del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa e nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- integrazione della parte variabile del fondo del personale di comparto per adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 2019/2021, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa e nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- integrazione della parte variabile del fondo del personale di comparto, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del CCNL 2019/2021, nonché delle risorse di cui all'art.17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa e in deroga del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- prevedere nella parte variabile del fondo del personale di comparto le risorse per il trattamento economico correlato alla performance organizzativa e individuale del personale assunto a tempo determinato con oneri a carico dei finanziamenti PNRR o di specifici finanziamenti regionali ed in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

2. di prevedere la possibilità, qualora entrasse in vigore il nuovo CCNL 2019 - 2021 dell'Area Funzioni Locali per il personale dirigenziale, di cui attualmente è stata sottoscritta in data 11/12/2023 solo l'ipotesi, di incrementare le risorse del fondo per il trattamento accessorio 2024 nella misura percentuale eventualmente stabilita dal CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa ed in deroga del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

3. di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione 2024/2026 per il pagamento delle retribuzioni e trattamento accessorio del personale, tenuto conto dei principi contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011 e nel rispetto delle norme di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 562, della legge 296/2006 e s.m.i.);

4. di dare atto che la determinazione dei fondi così come operata, potrà essere suscettibile a rideterminazione in base ad aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative;

5. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

**IL PRESIDENTE**  
Gianluca Marco Comazzi

Il Segretario Verbalizzante  
Filippo Cambareri